REGOLAMENTO (CEE) N. 471/88 DELLA COMMISSIONE

del 19 febbraio 1988

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili a vestiti e completi a maglia, per uomo e per ragazzo della categoria di prodotti 75 (numero d'ordine 40.0750) e ad altri manufatti confezionati di tessuti, della categoria di prodotti n. 112 (numero d'ordine 40.1120) originari della Corea del Sud beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3783/87 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3783/87 del Consiglio, del 3 dicembre 1987 riguardante la gestione delle preferenze tariffarie generalizzate aperte per l'anno 1988 per i prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 4,

considerando che in virtù dell'articolo 2 di detto regolamento, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 3782/87 (2), di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 7 degli allegati I o II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che ai sensi dell'articolo 3 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che per vestiti e completi a maglia, per uomo e per ragazzo della categoria di prodotti 75 (numero d'ordine 40.0750) ed altri manufatti confezionati di tessuti della categoria di prodotti 112 (numero d'ordine 40.1120) il massimale è fissato a 9 000 pezzi e 7 tonnellate; che alla data del 12 febbraio 1988 le importazioni dei suddetti prodotti nella Comunità originari della Corea del Sud beneficiario/a delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardanti della Corea del Sud,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire del 23 febbraio 1988 la riscossione dei dazi doganali, sospesi in virtù del regolamento (CEE) n. 3782/87 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Corea del Sud:

Numero d'ordine	Categoria	Codice NC	Descrizione
(1)	(2)	(3)	(4)
40.0750	75	6103 11 00 6103 12 00 6103 13 00 6103 19 00 6103 21 00 6103 22 00 6103 23 00 6103 29 00	Vestiti e completi a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci
40.1120	112	6307 20 00 ex 6307 90 99	Altri manufatti confezionati di tessuti esclusi quelli delle categorie 113 e 114

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore, il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

(1) GU n. L 367 del 28. 12. 1987, pag. 58.
(2) GU n. L 367 del 28. 12. 1987, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 1988.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente